COMUNE DI SOMMATINO (Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Testo in vigore dall' 01/01/2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 20/09/2012

INDICE

TITOLO I - Disposizione Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Terreni Agricoli Esenzione dall'imposta
- Art. 3 Aree Fabbricabili
- Art. 4 Abitazione Principale Definizione
- Art. 5 Pertinenze dell'abitaz. principale
- Art. 6 Agevolazioni
- Art. 7 Esenzioni

TITOLO I! - Versamenti

- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Importi minimi per versamenti
- Art. 10 Misura degli interessi
- Art. 11 Rateizzazione dell'imposta
- Art. 12 Rimborsi di modica entità

TITOLO III - Controlli

- Art. 13 Attività di controllo
- Art. 14 Modalità di notificazione
- Art. 15 Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 dei D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n. 214 del 22/12/2011. Tenuto conto altresì del D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 modificato dalla legge n. 44 del 26/04/2012 e dai chiarimenti impartiti dalla circolare n. 3/DF del 18/05/2012.
- 2. il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Sommatino sono esenti dall'imposta così come previsto dall'ari 7, lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 3 - Aree fabbricabili

- 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, avendo riguardo:
 - alla zona territoriale di ubicazione;
 - all'indice di edificabilità;
 - alla destinazione d'uso consentita:
 - agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;
 - ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

- 2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
- 3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio espresso dall'ufficio tecnico. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dai Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione dei terreno¹, che rimane area fabbricabile, incìdendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare de! valore del medesimo.

Art.4 - Abitazione principale – definizione

L'art. 13 comma 2 del D.L. N. 201 del 2011, definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il comma 12 quinquies dell'art. 4 D.L. 16/2012 stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intendente in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Tale norma riconosce la soggettività passiva in via esclusiva al coniuge assegnatario a cui spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, consistente nell'aliquota ridotta, la detrazione e maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

- 1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2.Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sui indicate.

Art. 6 - Agevolazioni

- 1) Ai sensi dell'art. 13 comma 9 e10 del D.L. n. 201/2011 a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, vengono assoggettate alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale e loro pertinenze:
- a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, vengono assoggettate alla stessa aliquota prevista per l'abitazione principale e loro pertinenze:
- a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero per ragione di lavoro (iscritti all'AIRE)

Art. 7 - Esenzioni per fabbricati posseduti da ONLUS

Le unità immobiliari possedute dalle ONLUS (iscritte alla anagrafe unica delle ONLUS in conformità all'art. 10 comma 1 D.LGS n.460/97, nonché le ONLUS di diritto) adibite esclusivamente all'attività propria, sono esenti dall'IMU.

Detta esenzione non opera sulla quota di imposta riservata allo stato, di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011.

Titolo II- Versamenti

Art. 8 Versamenti

- 1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
- 2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se fa frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 - Importi minimi per versamenti

- 1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 12,00.
- 2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
- 3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 10 - Misura degli interessi

- 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti ai contribuente a titolo di rimborso, **a** decorrere dall' eseguito pagamento.

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

- 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta jnteressi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
- 2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 2.000,00.
- 3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
- 4. La rateizzazione può essere così effettuata:
 - Per accertamenti di importo inferiore o uguale a € 20.000,00 n. 4 rate trimestrali;
 - Per accertamenti di importo maggiore di € 20.000,00 n. 8 rate trimestrali;

In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

- 5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

7. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

- 1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012. 2 Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.
- 3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'ari 17 del D.Lgs. 241/1997.

Titolo III - Controlli

Art. 13 - Attività di controllo

- 1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il servizio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 2. Ai sensi dell'ari 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'ari 3, e 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte de! gettito dell'Imposta Municipale Propria può essere destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributar! del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alie azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari dei Comune.
- 3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui **all'art.** 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 14 - Modalità di notificazione

- **1.** Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
- 2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.